



**BRIGATA ALPINA “TAURINENSE”
DISTACCAMENTO DEL COMANDO
DIREZIONE DI INTENDENZA**

Ufficio Amministrazione

Cod. Fisc. 80092500018

Corso IV Novembre, 3 - 10136 TORINO

Tel. e Fax 011/56032246

brigamiles_taurinense@postacert.difesa.it

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. – in modalità Application Server Provider (ASP) di Consip S.p.a. – sotto soglia comunitaria ex art. 35 comma 1 let. c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. – per l’affidamento del servizio di lisciviatura (lavanderia e/o pulitura a secco o a umido) con ritiro e consegna a domicilio degli oggetti di vestiario e casermaggio e sanificazione dei materassi in favore degli Enti della Brigata Alpina “Taurinense” per un periodo di 24 mesi dalla data di avvio del servizio, con il criterio del prezzo più basso ex art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 ed applicazione del comma 8 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Application Server Provider (ASP) di Consip S.p.a. n. 2766611

CUI assente – importo non inserito in programmazione

CIG LOTTO 1: 8649300C25

CIG LOTTO 2: 86493640F9

CIG LOTTO 3: 8649379D56

DISCIPLINARE DI GARA	3
1. PREMESSE	3
1.1 Documenti di gara	4
1.2 Chiarimenti	5
1.3 Comunicazioni	5
2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
3.1 Durata	6
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
5. REQUISITI GENERALI	8
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
6.1 Requisiti di idoneità	8
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	9
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	9
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete	9
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	10
7. AVVALIMENTO	10
8. SUBAPPALTO	11
9. GARANZIA PROVVISORIA	12
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	12
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	13
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	17
13. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	18
13.1 Dichiarazione aggiuntiva di partecipazione	19
13.2 Documento di gara unico europeo	20
13.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	22
14. OFFERTA ECONOMICA	25
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTAZIONI	26
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
17. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE	27
18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	28
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	29
20. FATTURAZIONE E PAGAMENTO	31
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	31
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32
23. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	32

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Con delibera a contrarre n. 95 del 18 gennaio 2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di lisciviatura degli Enti della Brigata Alpina “Taurinense” di seguito elencati:

- 1° Reggimento Artiglieria Terrestre con sede in via Angelo Pacchiotti, n. 3 – 12045 Fossano (CN) – C.F. 85004670049, CUU: **Z7ESWA**;
- 2° Reggimento Alpini con sede in via Gimmi Curreno, n. 10 – 12100 CUNEO (CN) – C.F.: 80009390040, CUU: **V58JQZ**;
- 32° reggimento Genio Guastatori con sede in via Centallo, n. 4 – 12045 Fossano (CN) – C.F.: 80093870014, CUU: **9Z3QXO**;
- Reggimento Cavalleria “Nizza” (1°) con sede in via Bornago, n. 1 – 28043 Bellinzago Novarese (NO) – C.F.: 85004170016, CUU: **J02ZXV**;
- 3° Reggimento Alpini con sede in Stradale San Secondo, n. 7 – 10064 Pinerolo (TO) – C.F.: 85004250016, CUU: **6XT1RW**;
- Reggimento Logistico “Taurinense” con sede in corso Susa, n. 189 – 10098 Rivoli (TO) – C.F.: 97608560013, CUU: **59G9KT**;
- Reparto Comando e Supporti Tattici “Taurinense” con sede in corso IV Novembre, n. 3 – 10136 TORINO – C.F.: 80092500018, CUU: **W92B3L**;

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata semplificata strutturata su tre Lotti separati e autonomi (con tre diverse aggiudicazioni) da effettuarsi a mezzo Application Server Provider (ASP) di Consip S.p.a., in forma aperta, con applicazione del criterio del prezzo più basso calcolato in funzione del miglior sconto percentuale offerto sull'importo posto a base di gara per ciascun Lotto, ai sensi dell' art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 – 2 bis e 2 ter dello stesso Codice; tale esclusione non opererà in presenza di un numero di offerte inferiore a dieci.

Si consideri che l'Aggiudicataria dovrà emettere una fattura per ogni mese di espletamento del servizio come indicato al Punto 6 dell'allegato 1 - Capitolato Tecnico nel formato previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, legge 244/2007 – D.M. Economia e Finanze n. 55/2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica ed inoltrata ad ogni Ente, che ha chiesto l'espletamento del servizio, con posta elettronica certificata mediante il sistema di interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate ed indicante il codice univoco ufficio che identifica il Reparto stesso, il CIG, esigibilità IVA “S” (scissione dei pagamenti).

Il luogo di esecuzione si identifica con il Reggimento da cui scaturirà l'ordine

LOTTO 1: CIG 8649300C25 – importo a base d'asta **€ 28.900,00** oltre I.V.A.

LOTTO 2: CIG 86493640F9 – importo a base d'asta **€ 40.800,00** oltre I.V.A.

LOTTO 3: CIG 8649379D56 – importo a base d'asta **€ 83.000,00** oltre I.V.A.

E' designato dalla stazione appaltante quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (Punto Ordinante) il Ten. Col. com. Andrea RAVIOLO, nato a Cuneo (CN) il 02 Giugno 1975, cod. fiscale RVLNDR75H02D205F, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 159 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Persona Fisica Stipulante si identifica con il Capo Servizio Amministrativo – Ten. Col. com. Francesco DI IORIO – nato ad Avellino il 10 Luglio 1972, cod. fiscale DRIFNC72L10A509Z, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 159 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Ten. Col. com. Andrea RAVIOLO porrà in essere tutti gli atti e le procedure di propria competenza, sino a pervenire alla proposta di aggiudicazione, rimanendo, comunque, attestata al Capo Servizio Amministrativo la formalizzazione dell'atto negoziale e, conseguentemente, l'impegno di spesa.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione nominato con decreto di nomina n. 03 del 24 marzo 2020 è il Ten. Col. com. Gianluca RICCA – email casezcom@btaurinense.esercito.difesa.it

Ai sensi dell'art. 159 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, e per le conseguenti ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA PRESTAZIONE ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà nominato DEC il seguente personale:

Lotto	Reparto	Sede	Nominativo	Telefono	Indirizzo mail
1	Reggimento Nizza Cavalleria (1°)	Bellinzago Novare (NO)	CMCS Nicola LEUCI	0321/927780 int. 225	casercomm@rgtcav1.esercito.difesa.it
2	Reparto Comando	Torino	LGT Cristian PIOMBINO	3351884536	casezcomm@rcssta urinense.esercito.dif esa.it
2	Reggimento Logistico Taurinense	Rivoli (TO)	1° LGT Gianroberto MARCIA	011/9586333 Sotrin 1111284	suadcomm@rgltaurinense.esercito.difesa.it
2	3° Reggimento Alpini in Pinerolo (TO)	Pinerolo (TO)	Mar. Luigi SABA	0121/201575 int. 241	ucomm@rgtalp3.esercito.difesa.it
3	2° Reggimento Alpini	Cuneo	CMC Raffaele VITULANO	0171/491243 int. 286	ad2sezarcprotufflog@rgtalp2.esercito.difesa.it
3	1° Reggimento Artiglieria Terrestre	Fossano (CN)	Cap. Crispino BERNARDI	0172/61453	cauflog@rgtamon1.esercito.difesa.it
3	32° Reggimento Genio Guastatori	Fossano (CN)	Magg. Ciriaco Alberto LUCARELLI	0172/635926	cauflog@rgtgua32.esercito.difesa.it

L'Appaltatore nominerà un suo "referente".

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Allegato 1 – Capitolato Tecnico con relativi annessi;
3. Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva e patto di integrità;
4. Allegato 3 – Fac simile dichiarazione di avvalimento;
5. Allegato 4 – DGUE e relativo annesso;
6. Allegato 5 – Offerta Economica;
7. Allegato 6 – Dichiarazione Aggiuntiva di partecipazione;

8. Allegato 7 – Regole di e-procurement.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Brigata-Alpina-Taurinense/Pagine/default.aspx> e su www.acquistinretepa.it, nella sezione “altri bandi”. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

1.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti in modalità elettronica, da inoltrare esclusivamente attraverso la (ASP) di Consip S.p.a almeno **n. 8 (otto) giorni calendariali** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in detta Piattaforma elettronica attraverso la Sezione “*Comunicazione con i fornitori*”.

1.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora esse siano state effettuate attraverso Piattaforma (ASP) di Consip S.p.a.

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante a mezzo PEC; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da n. 3 lotti separati ed autonomi dal valore complessivo di **€ 152.700,00 per complessivi 24 mesi decorrenti dal perfezionamento della scrittura privata.**

L’importo a base di gara per ciascun lotto è al netto di IVA.

Lo sconto complessivo proposto dalla Ditta per ciascun Lotto verrà automaticamente applicato sui prezzi basi palesi riportati nell’annesso al Capitolato tecnico denominato “prezzi”.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto, considerata la particolarità del servizio, prestazione da eseguirsi all’interno di locali nella disponibilità della Ditta appaltatrice, non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Stante la natura e le modalità di prestazione del servizio oggetto di gara, non sussiste la necessità di procedere alla redazione del DUVRI ex art. 26, co. 3 ter del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., e di indicare la relativa stima dei costi, in quanto trattasi di servizio espletato in luoghi messi a disposizione da questa Amministrazione esclusivamente per la fase di prelievo/riconsegna degli capi da lavare.

Resta invece inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività. I concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta per ciascun lotto, la stima dei costi della sicurezza aziendale afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa di cui all'art. 95, comma 10 del Codice dei contratti.

L'appalto è costituito da n. 3 lotti, così determinati:

- **LOTTO 1:** servizio di lisciviatura (lavanderia e/o pulitura a secco o a umido) con ritiro e consegna a domicilio degli oggetti di vestiario e casermaggio e sanificazione dei materassi in favore del Reggimento Nizza Cavalleria (1°) di Bellinzago Novarese del valore di di € 28.900,00 + I.V.A.

- **LOTTO 2:** servizio di di lisciviatura (lavanderia e/o pulitura a secco o a umido) con ritiro e consegna a domicilio degli oggetti di vestiario e casermaggio e sanificazione dei materassi in favore del Reparto Comando di Torino, del Reggimento Logistico di Rivoli e del 3° Reggimento Alpini di Pinerolo del valore di di € 40.800,00 + I.V.A.;

- **LOTTO 3:** servizio di di lisciviatura (lavanderia e/o pulitura a secco o a umido) con ritiro e consegna a domicilio degli oggetti di vestiario e casermaggio e sanificazione dei materassi in favore del 1° Reggimento Artiglieria Terrestre di Fossano, del 2° Reggimento Alpini di Cuneo e del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano del valore di € 83.000,00 + I.V.A.;

L'appalto è finanziato con i fondi della contabilità ordinaria degli Esercizi Finanziari interessati, disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio.

Il concorrente potrà formulare offerta per un solo lotto o per più lotti. Si precisa che saranno, comunque, prese in esame solo le offerte relative all'intero lotto. Non saranno, pertanto ammesse offerte parziali e, di conseguenza, in tal caso la Ditta sarà esclusa dalla gara per il lotto in questione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante stipulerà un contratto per ogni singolo lotto in gara, qualora la gara sia aggiudicata ad Operatori Economici differenti.

3. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

3.1. DURATA

Il contratto di servizio di lisciviatura (lavanderia e/o pulitura a secco o a umido) con ritiro e consegna a domicilio degli oggetti di vestiario e casermaggio e sanificazione dei materassi oggetto del presente appalto avrà validità di **24 mesi dalla data di stipula dello stesso**, entro i limiti di importo posti a base di gara, fatta salva la possibilità di incrementare di 1/5 l'importo a discrezione dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti nonché la possibilità di prorogare la durata di ulteriori 3 mesi per la conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti. Resta inteso che gli importi di aggiudicazione e a base d'asta per ciascun lotto sono puramente indicativi e non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, con ciò significando che la Ditta aggiudicatrice non avrà nulla a pretendere nel caso in cui l'effettivo importo complessivo della commessa risultasse inferiore a quello di aggiudicazione.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (cfr. art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad un terzo dell'importo del lotto al quale si intende partecipare. Nel caso in cui si intenda concorrere per più lotti, l'acorrente dovrà possedere un fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad un terzo dell'importo totale dei lotti per cui intenda concorrere; tali importi sono volti alla riduzione di barriere all'entrata per le microimprese, le piccole e le medie imprese, in ottemperanza al comma 7 dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La comprova del requisito, non essendo possibile accedere direttamente ai bilanci presso la CCIAA, è fornita, da parte dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante presentazione i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non sono richiesti requisiti di capacità tecnica e professionale, salvo il possesso di una minima certificazione di qualità (UNI EN ISO 9001: 2015 o certificazioni paritetiche).

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari si applica la disciplina

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la

consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o misto i requisiti di qualificazione economico finanziaria tecnico-organizzativi dovranno essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%.

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario, di cui all'art. 83, comma 1, let. b) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

L'accorrente che voglia utilizzare l'Istituto Giuridico dell'Avvalimento, dovrà dunque trasmettere alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazioni (su requisiti generali e speciali) presentate all'atto dell'offerta dall'Impresa ausiliata, con eventuale documentazione a corredo, in aggiunta a quella attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara;
- dichiarazioni sottoscritte dall'impresa ausiliaria, con eventuale documentazione a corredo, attestanti il possesso dei requisiti generali, l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa ausiliata, la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata, né in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- nel caso di avvalimento di ausiliaria che appartiene al medesimo gruppo dell'ausiliata, in luogo del contratto di cui al punto precedente, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al Responsabile per l'affidamento, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della documentazione di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 c. 9 del D. Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante trasmetterà all'Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

8. SUBAPPALTO.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto cosiddetto "milleproroghe" (D.L. 31.12.2020, n. 183) con entrata in vigore dal 31 dicembre 2020, risultano apportate le seguenti proroghe in materia di subappalto:

- Proroga delle disposizioni transitorie apportate dall'art. 1, comma 18, D.L. n. 32/2019 (conv. in L. n. 55/2019) nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
 - fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il

subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**;

- fino al 31 dicembre 2021, è sospesa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 (obbligo di indicazione terna di subappaltatori) e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, del Codice dei contratti pubblici;
- fino al 31 dicembre 2021 sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo Codice, riferite al subappaltatore.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Per espressa previsione normativa del citato D. L. 31/12/2020, n.183, fino al 31 dicembre 2021, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 (obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara) nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore (dato che il medesimo non è più indicato prima della fase esecutiva).

Rimane, tuttavia, l'obbligo di dimostrare i requisiti di moralità ex art. 80, anche in capo al subappaltatore, nel momento in cui si richiede l'autorizzazione al subappalto. E' prevista, però, l'esclusione – ex art. 80 comma 5 – let. c – quater - dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

I subappaltatori, alla fase di esecuzione, devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

E' preclusa ogni fattispecie di sub appalto, nella fase successiva a quella della stipula contrattuale, senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, così come stabilisce l'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Nel caso di violazione si configura, da un lato, un "illecito subappalto" sanzionabile ex art. 21 della L. 646/1982, dall'altro, un "illecito professionale" – ex art. 80 comma 5 let. c) del D. Lgs. 50/2016, che, come tra l'altro, previsto con deliberazione ANAC n. 26 del 8 aprile 2015, secondo orientamento espresso dalla già Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici con la determinazione del 5 aprile 2000, n. 20, e con la deliberazione del 8.7.2010, n. 43, impone "cit. l'obbligo di denunciare il fatto al magistrato penale" ed all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Non richiesta ai sensi dell'art.1 comma 4 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Il contributo ANAC quota Stazione Appaltante è dovuto ai sensi della delibera 1197 del 18/12/2019 nella misura di **Euro 20,00**, da dimostrare allegando sul Sistema ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema:

- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

11.1. IL SISTEMA

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. La Stazione Appaltante si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider). Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005;
- la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono la documentazione di gara.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, la Stazione Appaltante o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o

comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Stazione Appaltante tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

11.1.1. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, la Stazione Appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Stazione Appaltante e che la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito

www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

11.1.2. REGISTRAZIONE AL SISTEMA

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una user-id e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione) e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

11.1.3. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire entro il termine indicato in Sistema, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema stesso, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale, di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n.50/2016,

anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, verrà mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet del Committente e presso il Sistema.

L'OFFERTA si compone dei seguenti documenti:

1. Documentazione amministrativa, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 13;
2. Offerta economica che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 14.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "Invio" dell'offerta medesima.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.

Si precisa inoltre che:

L'OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha inviato un'OFFERTA potrà ritirarla (un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'OFFERTA non presentata);

il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

*

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per n. 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, il format di partecipazione e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi amministrativi e del DGUE, anche per quelle afferenti l'offerta economica¹, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

¹ Al riguardo il TAR di Torino con sentenza 444 del 5.7.2020 torna sulla distinzione tra modifica dell'offerta e errore materiale; il c.d. soccorso istruttorio consente di completare dichiarazioni o documenti già presentati ma non di introdurre documenti nuovi e soltanto con riguardo ai requisiti soggettivi di partecipazione dell'impresa. Esso non può essere utilizzato per supplire a carenze o omissioni formali dell'offerta economica (come dell'offerta tecnica) ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016, successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi (cfr. Cons. Stato, Ad.Plen. n. 9/2014).

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente Documentazione amministrativa:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012;
- 2) Dichiarazione aggiuntiva di partecipazione;
- 3) Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC (di cui al precedente paragrafo 10);
- 4) Il Documento di gara unico europeo – DGUE di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 5) La dichiarazione annessa al Documento di gara unico europeo – DGUE;
- 6) Documenti relativi al possesso dei requisiti di idoneità per la partecipazione alla gara;
- 7) Documenti relativi al possesso dei requisiti economico – finanziari;

- 8) Il PassOE² di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 9) F23/F24 – attestante il pagamento dell'imposta di bollo (uno per ogni lotto per il quale si intende partecipare);
- 10) Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva.

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

- 11) eventuale documentazione relativa all'avvalimento (di cui al precedente paragrafo 7);
- 12) eventuale dichiarazione relativa al subappaltatore (di cui al precedente paragrafo 8);
- 13) eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica.

13.1. DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA DI PARTECIPAZIONE

Essa è redatta, secondo il modello di cui all'**Allegato n. 6** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
In particolare:

2) In proposito si evidenzia che, come confermato da una sentenza della TAR Milano n. 970 del 30 aprile 2019, l'AVCPASS - Authority Virtual Company Passport – è un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, il quale consente alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web, l'acquisizione della documentazione relativa ai concorrenti, comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento. Gli operatori economici, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS, tramite un'area dedicata inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità: gli stessi operatori possono poi utilizzare tali documenti per tutte le successive procedure di affidamento alle quali partecipino. Gli operatori registrati, individuata la procedura di affidamento cui intendono partecipare, ottengono dal sistema un "PASSOE" (cioè un documento il quale attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, in relazione a quella determinata procedura) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. In tale contesto, l'esclusione dalla procedura concorsuale non discende tanto dalla mancata presentazione del documento costituito dal PassOE (ovvero la sua mancata generazione prima della scadenza prevista per la presentazione dell'offerta) quanto dall'insussistenza, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, della stessa registrazione AVCPASS presso il portale ANAC. Tale carenza non può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio mediante assegnazione di un termine perché siano rese, integrate o regolarizzate successivamente, in quanto la registrazione AVCPASS non costituisce tanto una dichiarazione, quanto una procedura articolata, e **la sua omissione rappresenta un'irregolarità essenziale e insanabile**. In definitiva, se "il PassOE può essere prodotto pure in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio)", ciò è possibile "purché il prerequisite fondamentale (cioè la registrazione presso i servizi informatici dell'ANAC, AVCPass) sia stato perfezionato. In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non vi sono i margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una dichiarazione, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (cfr. Tar Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150.)" (così T.A.R. Lazio Roma, III, 6 novembre 2017, n.11031).

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione aggiuntiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione aggiuntiva di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la dichiarazione aggiuntiva di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b. copia conforme all'originale della procura ,oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

13.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in **Allegato 4** secondo quanto di seguito indicato. Con comunicazione del 10 Maggio 2019, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha reso noto che, nonostante si sia conclusa la fase di sperimentazione del servizio per la compilazione del Documento di gara elettronico (ESPD), fornito dalla Commissione europea, le stazioni appaltanti possono fare riferimento alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 a cura del MIT per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) e utilizzare l'apposito file editabile, in attesa dell'attivazione dei servizi di produzione del DGUE e nazionali.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 13.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:

- a) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete

partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta e sottoscrive il patto di integrità di cui in Allegato 2 (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. *Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;*
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 così come modificato dalla Legge 19 ottobre 2017 n. 155 (Gazz. Uff. 30 ottobre 2017, n. 254) e dalla Legge 55/2019.

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i..

Le suddette dichiarazioni, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

13.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE (anche multilotto) relativo all'ausiliaria.
2. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

13.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata

come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione aggiuntiva di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

13.3.4 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

La partecipazione per ogni singolo lotto dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00, per il Lotto di partecipazione, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23/F24, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente;
- dei dati identificativi della stazione appaltante;
- del codice ufficio o ente (se F23 utilizzare il codice TTK, codice tributo 458T);
- del codice tributo (se F24 utilizzare codice tributo 2501);
- della descrizione del pagamento ("Imposta di bollo – Gara ____ - Lotto ____").

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire, nell'apposita sezione del Sistema, copia informatica del F23/F24 entro il termine di presentazione dell'offerta.

L'imposta di bollo è dovuta:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

14. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, **a pena di esclusione**, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il Sistema alla Stazione appaltante, un'Offerta Economica per ciascun Lotto cui si intende partecipare costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere nuovamente a sistema.

Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre le seguenti informazioni:

- a) **i valori economici richiesti:** percentuale di sconto che la ditta si impegna a praticare con riferimento al listino prezzi base palesi riportati nel Dettaglio Economico allegato al Capitolato tecnico. Lo sconto dovrà essere indicato in percentuale con sole due cifre

decimali; Ad esempio (in caso di troncamento al secondo decimale): 21,214 viene troncato a 21,21; 21,215 viene troncato a 21,21;

Il concorrente dovrà, inoltre, compilare l'Allegato 5 "Offerta Economica" relativo al Lotto cui si intende partecipare in cui indicare la scontistica applicata per tutte le voci del lotto che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere nuovamente a sistema.

L'Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'Offerta economica deve essere sottoscritta dal consorzio medesimo.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTAZIONI

La scelta del miglior preventivo, in ossequio all'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avverrà secondo il criterio del prezzo più basso in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e/o le cui condizioni sono definite dal mercato - trattasi di servizi e forniture il cui affidamento avviene con procedure ordinarie

Si procederà all'aggiudicazione per singoli Lotti in presenza anche di una sola offerta valida.

In caso di presenza di offerte anomale, si procederà con l'applicazione del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero verranno automaticamente escluse le offerte anormalmente basse (l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci).

In caso di offerte uguali, si procederà a richiedere un ulteriore sconto alle ditte e qualora dovesse persistere l'uguaglianza nelle offerte, si procederà mediante sorteggio (art. 77 R.D. 827/1924).

Al miglior preventivo verrà inviata una comunicazione quale aggiudicazione definitiva. Tuttavia questa Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, effettuerà tutti i controlli previsti dall'art. 80 del Codice degli Appalti, in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale, etc.), riservandosi in caso di esito negativo l'incameramento della cauzione, in ottemperanza a quanto disposto dall'ANAC con le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **08 04 2021**, alle ore **10:00** presso i locali della Sezione Coordinamento Amministrativo del Comando 1° Reggimento Artiglieria Terrestre (da montagna), sito in Via Pacchiotti 3, 12045 Fossano per il tramite del Sistema in modalità Application Service Provider.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Piattaforma ASP almeno n. 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Piattaforma ASP almeno n. 2 giorni prima della data fissata.

Il Responsabile per la fase di affidamento, con l'ausilio di apposita Commissione "ad hoc" nominata (cfr Linee guida n. 3 ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

17. APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile per la fase di Affidamento, eventualmente con l'ausilio di una commissione ad hoc nominata, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione della migliore offerta, ai sensi dell'art. 95 del d. Lgs 50/2016 e s.m.i.

In caso di offerte uguali, si procederà a richiedere un ulteriore sconto alle ditte e qualora dovesse persistere l'uguaglianza nelle offerte, si procederà mediante sorteggio (art. 77 R.D. 827/1924).

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RDP, che procederà secondo quanto indicato al successivo par. 18.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile per la fase di affidamento che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti afferenti alla documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile per la fase di affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

In caso di presenza di offerte anomale, si procederà con l'applicazione del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2017, ovvero verranno automaticamente escluse le offerte anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse (l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci).

Il Responsabile per la fase di affidamento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile per la fase di affidamento, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile per la fase di affidamento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 19.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RdP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RdP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Si rammenta che al fine di beneficiare delle misure di *self – cleaning* previste dall'articolo 80, comma 7 del Codice, l'operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dello stesso articolo, il momento *ne ultra quem* per l'adozione delle misure di *self cleaning* e per la loro allegazione alla stazione appaltante è ancorato al termine di presentazione delle offerte, posto che una facoltà di tardiva implementazione o allegazione si paleserebbe, a tacer d'altro, alterativa della par condicio dei concorrenti, non assumendo perciò alcun rilievo gli stati soggettivi di buona o malafede, di conoscenza o ignoranza della causa di esclusione da parte dell'operatore economico (al quale resta imputabile, quanto meno, la violazione di un obbligo di diligenza).

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*c.d. white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Essendo l'appalto suddiviso in Lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore (**Lotto 1: 18,92%; Lotto 2: 26,72%; Lotto 3: 54,36%**). L'importo delle spese di pubblicazione è pari a **€ 1.637,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20. FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione redigerà (entro i primi 10 giorni del mese successivo all'ultimazione del servizio) ed invierà alla ditta aggiudicataria certificato di regolare esecuzione (CRE) relativo alle prestazioni effettuate durante il mese di riferimento.

Sarà cura della ditta aggiudicataria emettere fatturazione elettronica solo a seguito della ricezione del CRE (da allegare alla fattura elettronica), compilata in maniera analitica per il Reggimento fruitore, nel formato previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, legge 244/2007 – D.M. Economia e Finanze n. 55/2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica ed inoltrata a questo Ente con posta elettronica certificata mediante il sistema di interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate ed indicante il codice univoco ufficio del Reparto interessato come già indicato al paragrafo 1. , il CIG, esigibilità IVA "S" (scissione dei pagamenti).

Nel caso di cessione del credito questa Stazione Appaltante procederà con la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tanto nei confronti del cessionario quanto del cedente.

I pagamenti saranno effettuati dall'Ufficio Amministrazione della Direzione di Intendenza del Comando Brigata Alpina "Taurinense" a mezzo bonifico postale/bancario su presentazione di regolare fattura con i fondi pervenuti sui pertinenti capitoli di bilancio, con D.U.R.C regolare. In ottemperanza al D. Lgs. 09.11.2012 n. 192, si concorda espressamente che i pagamenti saranno effettuati entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, ovvero, se successiva, dalla data di esecuzione del servizio, previo verbale di collaudo per la regolare esecuzione, salvo la temporanea indisponibilità di cassa per motivi non dipendenti dal suddetto Ufficio Amministrazione.

Questa Stazione appaltante opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento in base a quanto disposto dall'art. 30 co.5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tali ritenute saranno accantonate e potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di questa Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

In ogni caso, visto quanto previsto dalla Legge 27 Dicembre 2017 n. 205, art. 1 commi 986-988, questa Stazione Appaltante, prima di effettuare il pagamento "a qualunque titolo, di una somma superiore a 5.000,00 euro", procederà alla verifica di eventuali inadempimenti in materia tributaria e finanziaria. La procedura di verifica sarà espletata mediante apposita richiesta a Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale gestisce le attività informatiche condivise tra gli Agenti della Riscossione. Qualora dalle verifiche effettuate risultasse un inadempimento si provvederà, a norma di legge, a sospendere il pagamento, fino alla concorrenza dell'ammontare per la quale la Ditta/Società risultasse inadempiente, con liquidazione della sola parte eccedente. La quota sottoposta a provvedimento cautelativo rimarrà a disposizione, per 30 gg, degli Agenti per la Riscossione, per l'introito a compensazione di quanto dovuto all'Amministrazione Finanziaria. Decorso tale termine senza alcun intervento da parte degli Agenti di Riscossione, sarà possibile per questo Servizio Amministrativo liquidare anche la parte sottoposta a sospensiva.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Secondo quanto approvato con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 2 del 10/01/2018 e a mente dell'art. 25 c.p.c. si stabilisce che per qualsiasi controversia il Foro competente in via esclusiva è quello di Torino.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

23. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere affatto all'affidamento in parola, senza che l'aggiudicataria abbia nulla a pretendere, per le seguenti ragioni:

- mancata assegnazione dei fondi richiesti sul pertinente capitolo di bilancio;
- presentazione di offerta non basata sulla stretta osservanza del capitolato tecnico/Condizioni Tecniche e del presente disciplinare di gara, al quale si prega di prestare particolare attenzione;
- adesione ad Accordi Quadro stipulati dal C.R.A. E.I. – Centro Responsabilità Amministrativa Esercito Italiano;
- ulteriori esigenze Istituzionali e Funzionali di Forza Armata al momento non definibili.

Si precisa che il valore economico posto a base di gara è riferito all'importo massimo presunto per l'esecuzione del servizio sui tre lotti. Tale ammontare è fornito a puro titolo indicativo e, pertanto, la ditta affidataria non potrà avanzare alcuna pretesa a titolo d'indennizzo, né rifiutarsi di effettuare la fornitura qualora il valore complessivo del contratto dovesse, al termine del periodo di validità, risultare diverso da quanto indicato. Si precisa che l'Operatore Economico interessato può partecipare ad un solo lotto, a due lotti oppure a tutti e tre i lotti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in corso di esecuzione del contratto, di ridurre o estendere il servizio, agli stessi prezzi e condizioni stabiliti dal contratto, nei limiti di cui all'art. 106, comma 12 del Codice degli appalti.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, l'Impresa aggiudicataria si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con la Stazione Appaltante al fine di eseguire la prestazione con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità della stessa, della specificità e dell'immagine della Stazione Appaltante.

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

Ten. Col. com. Andrea RAVIOLO

(firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/93)